

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

---

### 128° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 10 MARZO 1993

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	Pag.	5
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	»	8
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	13
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	18
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	21
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	23

**Commissione di inchiesta**

Sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro .....	Pag.	30
--	------	----

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	Pag.	3
--	------	---

**Organismi bicamerali**

Informazione e segreto di Stato .....	Pag.	37
Assistenza sociale .....	»	38
Riforme istituzionali .....	»	42

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	Pag.	44
2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri .....	»	46
7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri .....	»	48
11 <sup>a</sup> - Lavoro - Pareri .....	»	49
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità - Pareri .....	»	50
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri .....	»	51

---

CONVOCAZIONI .....	Pag.	52
--------------------	------	----

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1993

56ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PELLEGRINO

*La seduta inizia alle ore 16,45.*

### AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta prosegue l'esame, rinviato nella seduta di ieri, della seguente domanda:

- *Doc. IV, n. 75*, contro il senatore Di Benedetto, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 317 del codice penale; agli articoli 61, n. 7, 81, capoverso, 110, 319, 319-*bis* del codice penale; agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (concussione; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

(R 135 0 00, C 21ª, 0074)

Dopo interventi del PRESIDENTE e della senatrice MAISANO GRASSI, prendono ripetutamente la parola i senatori PINTO, FABJ RAMOUS, BODO, GIORGI, FILETTI, PREIONI, COCO, VENTRE, SELLITTI, COVI, MAISANO GRASSI, PEDRAZZI CIPOLLA e DI LEMBO, nonché il PRESIDENTE.

Infine, la Giunta rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

### SULL'ORDINE DEI LAVORI

La Giunta rinvia alla seduta di domani, già convocata alle ore 14.30, l'esame delle seguenti domande:

1) *Doc. IV, n. 72*, contro il senatore Raffaele Russo, per i reati di cui agli articoli 110, 323, secondo comma, 476, 479 e 61, n. 2, del codice penale (abuso d'ufficio; falsità materiale commessa dal pubblico

ufficiale in atti pubblici; falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).

2) *Doc. IV*, n. 78, contro il senatore Meduri, per il reato di cui agli articoli 595, secondo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

*La seduta termina alle ore 18.15.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 10 MARZO 1993

**88<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**MACCANICO***Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Murmura.**La seduta inizia alle ore 15,40.***IN SEDE REFERENTE****Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, recante disposizioni urgenti per il personale di enti pubblici trasformati in società per azioni, comandato presso amministrazioni pubbliche (1011), approvato dalla Camera dei deputati.**

(Esame)

Il relatore SAPORITO illustra il provvedimento in titolo, volto a consentire - per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge - la permanenza presso le rispettive amministrazioni, in posizione di comando, del personale proveniente dagli enti pubblici economici e dagli enti di gestione delle partecipazioni statali, trasformati in società per azioni da recenti misure legislative.

Si apre il dibattito.

Il presidente MACCANICO manifesta il dubbio che tale disposizione possa provocare disparità di trattamento nei confronti di quei dipendenti che, rientrati negli enti di provenienza prima del provvedimento in esame, non potrebbero trarne beneficio.

Il senatore SPERONI censura la vaghezza normativa che deriva dalle disposizioni in esame: decorso il termine di sei mesi, infatti, non risulterebbe chiaro il regime giuridico nel quale si troveranno i soggetti interessati.

La senatrice TOSSI BRUTTI paventa che le misure in questione possano trasferire a carico del pubblico erario una parte consistente degli oneri connessi al processo di privatizzazione.

Il senatore GUERZONI ritiene che le diverse situazioni specifiche sottostanti al provvedimento debbano essere regolate in misura differenziata a seconda delle esigenze degli enti di provenienza e delle amministrazioni interessate.

Il relatore SAPORITO, quindi, stante la sua urgenza, propone di accogliere il provvedimento in esame, riservandosi di formulare per la discussione in Assemblea eventuali emendamenti che si rendessero opportuni a seguito di un accurato approfondimento delle questioni poste nel corso del dibattito.

La Commissione, infine, conferisce al relatore il mandato di riferire all'Assemblea sul provvedimento in titolo nei termini emersi dal dibattito e riassunti dal medesimo relatore.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Schema di regolamento concernente l'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 aprile 1987, n. 183: rinvio del seguito dell'esame)

(R 139 B 00, C 01<sup>a</sup>, 0002)

Il relatore SAPORITO, nel preannunciare la predisposizione di una bozza di parere da sottoporre all'esame della Commissione, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Convieni unanime la Commissione.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

##### **Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1<sup>a</sup> categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli enti medesimi (866)**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione: favorevole con condizioni e osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 febbraio 1993.

Il senatore SAPORITO ritiene che la percentuale prevista alla lettera a), comma 1, articolo 1, relativamente ai soggetti designati da enti locali e territoriali e da regioni nelle assemblee degli enti conferenti sia troppo elevata. A suo avviso, al fine di ridurre il tasso di politicizzazione di tali organi, è opportuno stabilire una quota ridotta.

Dichiara quindi di condividere il contenuto del comma 3 dell'articolo 2 in cui viene stabilito un regime di incompatibilità per i consiglieri e gli amministratori degli enti locali territoriali o delle regioni. Ritiene, però, che tale regime debba essere esteso anche ai consigli di amministrazione e agli organi di controllo delle società per azioni risultanti dalle operazioni di conferimento previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 218. Propone che la Commissione condizioni il proprio parere favorevole sul disegno di legge in titolo alla introduzione di tale estensione. È innegabile, infatti, che i requisiti soggettivi per la nomina

negli organismi delle società per azioni sono già definiti dall'ordinamento vigente, ma non si può non tener conto della specificità della incompatibilità che si vuole prevedere per i consiglieri e gli amministratori degli enti locali territoriali e delle regioni.

Il senatore SPERONI concorda con i rilievi avanzati dal senatore Saporito. Si chiede, però, se le incompatibilità non debbano essere previste anche per i consiglieri circoscrizionali e per quelli delle comunità montane.

A giudizio del senatore SAPORITO la formulazione del terzo comma dell'articolo 2 ricomprende anche tali categorie.

Il senatore GUERZONI osserva che la preoccupazione esposta dal senatore Saporito circa la designazione dei componenti delle assemblee da parte degli enti locali territoriali e dalle regioni è probabilmente eccessiva in relazione al fatto che attualmente l'influenza di questi ultimi sugli enti in questione è minima. Non è contrario, in ogni caso, ad una riduzione della percentuale massima che la lettera a) dell'articolo 1 fissa al 40 per cento.

Ritiene, con riferimento all'articolo 2, che sarebbe opportuno garantire la presenza nei consigli di amministrazione di almeno un membro scelto fra i soggetti indicati nella lettera a). Ciò al fine di assicurare la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali anche negli organismi esecutivi. È favorevole ad escludere che i consiglieri e gli amministratori degli enti locali territoriali o delle regioni possano essere nominati negli organismi degli enti conferenti e delle società per azioni da essi derivate.

Il sottosegretario MURMURA condivide l'esigenza di precisare in modo più compiuto il sistema delle incompatibilità. Quanto alla nomina dei consigli di amministrazione, a suo avviso, si potrebbe stabilire che di essi debbano far parte almeno un rappresentante per ciascuna delle categorie indicate dal primo comma dell'articolo 1.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di formulare per la Commissione di merito un parere favorevole condizionato alla previsione che nel consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, almeno un membro sia nominato tra i soggetti di cui alla lettera a) ed almeno un membro tra i soggetti di cui alla lettera b), dell'articolo 1, comma 1 e alla estensione delle incompatibilità previste dall'articolo 2, comma 3, anche ai membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo delle società per azioni risultanti dalle operazioni di conferimento di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 918. Nel parere si deve osservare, inoltre, che la percentuale del 40 per cento, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera a), con riferimento ai soggetti designati da enti locali territoriali e da regioni, appare eccessiva in rapporto alle finalità perseguite dalla norma.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1993

**74<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
CAVAZZUTI*Interviene il sottosegretario di Stato per il Tesoro Bruno.**La seduta inizia alle ore 17,10.***PER LA SCOMPARSA DEL SENATORE BACCHIN**(A 003 0 00, C 05<sup>a</sup>, 0001)

Il Presidente CAVAZZUTI pronuncia commosse parole ricordando la figura umana e politica del senatore Bacchin, prematuramente scomparso. Informa la Commissione che il presidente Abis ha provveduto a far giungere alla vedova e alla giovane figlia un messaggio di cordoglio.

Si associa, a nome del Governo, il sottosegretario BRUNO.

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A 007 0 00, C 05<sup>a</sup>, 0021)

Il senatore SPOSETTI chiede di ottenere chiarimenti ed un successivo intervento in Commissione da parte dei Ministri della sanità e dell'industria, in ordine all'ampliamento del prontuario terapeutico derivante dalla recente delibera del CIP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo scorso e come ciò sia compatibile con il disposto delle leggi n. 412 del 1991 e 421 del 1992.

Il senatore CREUSO concorda, a nome del Gruppo democristiano, con tale richiesta.

Il presidente CAVAZZUTI fornisce assicurazioni che informerà della questione il Presidente Abis.

**IN SEDE CONSULTIVA****Soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e altre norme in materia di privatizzazione (926)**



**Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, recante disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA (994)**

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite. Parere favorevole sul disegno di legge n. 926 e condizionato sul disegno di legge n. 994)

Riferisce il senatore CREUSO facendo presente che si tratta di un disegno di legge di iniziativa governativa (926) e di un decreto-legge (994) in tema di soppressione del Ministero delle partecipazioni statali.

Il decreto-legge (ddl n. 994) ha natura ordinamentale. I profili contabili riguardano lo spostamento del personale, il che non dovrebbe comportare maggiori oneri rispetto a quelli attuali, e la riorganizzazione del bilancio della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'industria, in conseguenza della soppressione della tabella 18, sul che sembra non vi sia nulla da obiettare.

Il disegno di legge (n. 926) disciplina anch'esso il personale del Ministero delle partecipazioni statali, iscrivendolo in un ruolo aggiunto presso il Ministero dell'industria. L'articolo 4 prevede la soppressione dell'Ente Cinema e la destinazione del 15 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo a tale Ente. Trattandosi di somma già prevista in bilancio, che viene destinata ad altra finalità, probabilmente non vi è nulla da obiettare. L'articolo 5 sopprime l'Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT), mentre l'articolo 6 trasforma l'Ente «Mostra d'Oltremare» in ente privato di interesse generale, attribuendo altresì, al comma 3, al Presidente del consiglio la facoltà di conferire tale qualifica ad altri enti. Trattandosi di categoria giuridica *sui generis*, si tratterebbe di comprendere se conseguano obblighi di erogazioni finanziarie a carico dello Stato, oltre alla vigilanza da parte del Ministero. L'articolo 8 infine, stando alla relazione che accompagna il disegno di legge, rende possibile l'utilizzazione nelle nuove funzioni di direttore generale del Ministero del tesoro corrispondenti a posti di fuori-ruolo. L'unica questione concerne il punto se, istituzionalizzando tali funzioni, di fatto non si ampli l'organico. Ritiene pertanto che se il Governo fornirà le assicurazioni richieste si possa trasmettere un parere favorevole.

Il sottosegretario BRUNO si dichiara favorevole al provvedimento.

Il senatore PAGLIARINI fa presente che, nel momento in cui si sopprime un Ministero e la relativa Tabella, occorre provvedere affinché gli stanziamenti in essa contenuti siano utilizzati per diminuire il *deficit* dell'anno in corso. Quanto poi al personale, esso, non essendo più necessario, dovrà essere licenziato.

Il senatore PICANO fa presente che si tratta pur sempre di personale di ruolo dello Stato, mentre le competenze trasferite al Tesoro postulano anche il trasferimento delle relative risorse finanziarie. Ciò non di meno, gli stanziamenti relativi a spese che non hanno più ragione di essere una volta soppresso il Ministero potranno costituire fonte di economia in occasione della legge di assestamento.

Il presidente CAVAZZUTI osserva che i problemi sollevati dal senatore Pagliarini attengono al merito, non involgendo profili di copertura. Di conseguenza, si potrebbe condizionare il parere favorevole ad un emendamento all'articolo 4 del disegno di legge n. 994, al fine di stabilire che la riassegnazione delle somme deve valere solo per quelle in conto capitale e correnti, ma solo se obbligatorie.

Il senatore GIOVANOLLA ritiene sia inopportuno introdurre vincoli rigidi.

Il senatore RASTRELLI fa presente che la Commissione è tenuta ad esprimersi sui profili di copertura dei provvedimenti.

Conclusivamente il relatore CREUSO propone di trasmettere un parere favorevole sul disegno di legge n. 926 e di condizionare quello sul disegno di legge 994 all'introduzione dell'emendamento proposto dal Presidente.

Concorda la Commissione.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli (917)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore CREUSO propone di trasmettere un parere favorevole, nel presupposto che la spesa prevista sia da intendersi a regime.

Il sottosegretario BRUNO si dichiara favorevole al provvedimento.

La Commissione concorda di trasmettere un parere nei termini proposti dal relatore.

**Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcool, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (1024)**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione: in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore CREUSO osservando che si tratta della reiterazione del noto decreto-legge in materia di armonizzazione fiscale comunitaria, sulla cui prima versione è stato già fornito un parere di nulla osta, a maggioranza, con l'eccezione dell'articolo 27, comma 5, su cui il parere è stato contrario per assenza della copertura, dal momento

che vengono utilizzate maggiori entrate, il che è vietato dalla legge finanziaria. L'attuale versione del decreto comporterebbe, sulla base della tabella riassuntiva della relazione tecnica, un lieve incremento di gettito. Con qualche variazione, quindi, il quadro finanziario complessivo rimane il medesimo della precedente versione. Sul testo, quindi, non dovrebbero esservi pertanto problemi. Rimane la questione dell'articolo 27, comma 5.

Il presidente CAVAZZUTI ritiene che il Governo si sarebbe dovuto adoperare per evitare una norma come quella contestata, tanto più che essa concerne una spesa molto modesta.

La Commissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole, ad eccezione di quanto concerne il comma 5 dell'articolo 27, sul quale il parere è contrario, per mancanza di copertura.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale (1040)**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il Presidente CAVAZZUTI, in considerazione del fatto che il rappresentante del Tesoro ha richiesto un rinvio del provvedimento al fine di esprimere le proprie valutazioni su di esso, propone di rinviarne l'esame a domani.

Il senatore SPOSETTI fa presente che il Tesoro dovrebbe, con l'occasione, fornire chiarimenti in merito alla consistenza dei residui di cui ai capitoli indicati nei commi 4 e 7 dell'articolo 1 e integrare la relazione tecnica, al fine di mettere la Commissione in condizione di conoscere la reale entità del disavanzo delle unità sanitarie locali. Ciò in considerazione anche della portata dell'articolo 4, comma 1.

Il senatore CREUSO chiede di conoscere se il Governo dispone di una quantificazione definitiva relativi ai disavanzi delle unità sanitarie locali.

L'esame è quindi rinviato.

**Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 24, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali (951)**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CARPENEDO facendo presente che dopo che il 3 marzo 1993 è stato dato parere sul testo, sono stati trasmessi emendamenti dalla Commissione di merito. Di essi ampliano la portata del provvedimento quelli 1.1, 1.2, 1.3, 2.1: occorre valutare se tale ampliamento non provochi un ulteriore sbilancio della gestione della

Cassa integrazione, così come disciplinata da ultimo dalla legge n. 223 del 1991.

Gli emendamenti 3.2 e 3.2/a prevedono prestazioni previdenziali aggiuntive, che dovrebbero essere quantificate e coperte. Tutti gli emendamenti all'articolo 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7, comma 6) ampliano la portata dell'articolo 5, sul quale già la Commissione si era pronunciata in senso contrario per mancanza di copertura e quindi rientrano nello stesso tipo di giudizio. Il comma 7 dell'emendamento 5.7 e l'ultimo comma dell'emendamento 5.8 concernono benefici fiscali, che dovrebbero essere quantificati e coperti.

Il sottosegretario BRUNO osserva in primo luogo che la Commissione ha espresso parere contrario sull'articolo 5, in tema di assunzione di spedizionieri nell'Amministrazione delle finanze. Tuttavia la legge n. 358 del 1991 ha autorizzato il Ministero delle finanze a realizzare un programma di assunzioni scaglionate negli anni dal 1991 al 1996, il cui onere è stato regolarmente coperto con la legge stessa. Pertanto, poichè il bilancio 1993 sconta i richiamati incrementi di organico, non si pone un problema di mancanza di copertura, tenuto altresì conto della circostanza che le duemila assunzioni sono da effettuarsi nei limiti delle dotazioni organiche di cui alla citata legge n. 358.

Quanto agli emendamenti, esprime parere contrario, in quanto introduttivi di maggiori oneri non coperti, su quelli 1.2, 1.3, 2.1, 3.2, 5.6, 5.7 e 5.8.

Su proposta del presidente CAVAZZUTI l'esame è rinviato, in considerazione dei lavori di Assemblea.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CAVAZZUTI comunica che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 11 marzo 1993, alle ore 15,30, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna, integrato dall'esame di emendamenti al disegno di legge n. 940.

*La seduta termina alle ore 18,10.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 10 MARZO 1993

**72<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

FRANZA

*Interviene il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Pagani.**La seduta inizia alle ore 16.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di regolamento concernente le trasmissioni radiotelevisive in codice**

(Parere al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482: esame e rinvio)  
(R 139 B 00, C 08<sup>a</sup>, 0004)

Preliminarmente all'inizio della trattazione, interviene il senatore VISIBELLI il quale, alla luce dei rilievi espressi nella seduta di ieri dal professor Santaniello e delle perplessità emerse nel successivo dibattito in ordine ai contenuti dello schema di regolamento, chiede al Ministro Pagani se non sia il caso di valutare l'opportunità di ritirare il provvedimento per offrire all'attenzione del Parlamento possibili diverse soluzioni.

Il ministro PAGANI, al riguardo, ricorda che le intese raggiunte in Parlamento in ordine alla scelta dello strumento del regolamento per la disciplina del settore delle TV a pagamento impegnavano il Ministro non solo ad acquisire il parere delle Commissioni permanenti competenti, bensì anche a ritenerne vincolanti le indicazioni.

Infatti, la carenza di una disciplina specifica di rango legislativo comporta che la normativa regolamentare non abbia semplicemente natura esecutiva, bensì configuri quello che in dottrina viene denominato «regolamento indipendente». Consapevole di ciò, egli ha predisposto un provvedimento che tiene conto dei limiti posti dalla legge italiana da un lato e delle direttive comunitarie dall'altro e che inoltre si ispira alle discipline legislative degli altri Paesi europei, anche perchè il prevedibile sviluppo di una concorrenza sul piano internazionale in materia di trasmissioni criptate impone la necessità di discipline uniformi nei vari Paesi europei.

Tali considerazioni hanno indotto il Governo a ad offrire una mera ipotesi di lavoro su cui costruire, d'intesa con il Parlamento, un provvedimento ispirato ad una prospettiva di sviluppo e non di semplice limitazione delle trasmissioni in codice.

In ordine al problema del numero massimo delle *pay-tv* nazionali, il Ministro ricorda poi che, nell'ambito dello spazio riservato alle *pay-tv* (pari al 15 per cento dei programmi ricevibili in ciascun bacino), almeno il 30 per cento dovrà essere riservato a televisioni a pagamento locali, in applicazione del principio generale sancito dall'articolo 3, comma 12 della legge Mammi. Pertanto, anche nei bacini più ricchi di programmi per caratteristiche orografiche ci sarà spazio per non più di due reti nazionali.

In ordine ai limiti pubblicitari, lo schema di regolamento recepisce quelli della concessionaria pubblica, mancando indicazioni legislative nel settore delle TV a pagamento. Certo, si pone il problema della idoneità della fonte regolamentare ad introdurre indici di affollamento pubblicitario diversi da quelli previsti in via generale dalla legge. Pertanto, in attesa del parere del Consiglio di Stato, si è ritenuto di applicare, per similitudine, i limiti di legge della concessionaria pubblica. Il Garante ha avuto modo di affermare che la pubblicità dovrebbe essere consentita solo nelle trasmissioni in chiaro. Al riguardo, il Ministro osserva che, ove si decidesse di abbandonare il modello attuale di diffusione della pubblicità lungo tutto il corso delle trasmissioni, potrebbe essere più opportuno limitarla alle sole trasmissioni criptate, in quanto l'esigenza di non allontanare la clientela degli abbonati ne limiterebbe fisiologicamente l'invasione, con minore turbativa del mercato generale.

Il problema della facoltà di trasmettere in chiaro può essere risolto ritenendo che tale modalità di trasmissione sia un corrispettivo che il concessionario è tenuto ad offrire gratuitamente alla collettività per l'uso di un mezzo pubblico ovvero, secondo una concezione opposta, vietandola del tutto in quanto la finestra aperta sul chiaro rappresenterebbe un'indebita irruzione delle tv a pagamento nel settore delle televisioni generaliste. Anche in questo caso, in assenza di una norma di legge, è opportuno una pronuncia del Parlamento in ordine alla soluzione da preferire (come anche sul problema relativo all'obbligo di trasmettere o meno telegiornali).

Il ministro Pagani conclude, quindi, sottoponendo alla valutazione della Commissione l'opportunità di scegliere se proseguire nell'utilizzazione della fonte regolamentare quale strumento di disciplina della materia oppure, accantonata tale strada, recuperare l'idea, peraltro già avanzata da taluni Gruppi parlamentari in passato, di disciplinare l'argomento delle *pay tv* direttamente con legge.

Sulle comunicazioni rese dal ministro PAGANI si apre un dibattito.

Il senatore ROGNONI, premesso di aver sempre indicato la via della legge come unico strumento idoneo a disciplinare efficacemente la materia, fa presente che occorre essere consapevoli che il grande errore della legge Mammi è stato quello di immaginare che il nostro

sistema sarebbe stato in grado di mantenere dodici reti nazionali, perdendo tra l'altro di vista una valutazione complessiva del settore delle comunicazioni, che si compone non solo di televisione, ma anche di radio e di stampa.

A tale riguardo, fa presente che l'Italia è uno dei paesi europei che offre maggiori risorse al sistema televisivo (più di seimila miliardi l'anno). A fronte di ciò, è ormai noto che una rete nazionale, per essere in grado di stare sul mercato senza sovvenzioni, deve poter contare su mille miliardi di introiti l'anno. Ebbene, è evidente che se il sistema italiano offre complessivamente seimila miliardi, non si possono mantenere, con tale pure elevata somma, più di sei o sette canali nazionali.

Tra l'altro, le risorse disponibili per ogni ora di trasmissione televisiva nazionale ammontano, tra canone RAI e monte pubblicitario, a non più di 80 milioni, contro i 400 milioni degli Stati Uniti e i 150-200 milioni di Francia, Germania e Inghilterra. Queste cifre dimostrano che il nostro sistema non ha risorse sufficienti per essere competitivo al livello internazionale. Ne consegue una proliferazione di programmi importati ed una produzione, al livello interno, scadente e ripetitiva.

In tale quadro, appare addirittura superfluo e fuorviante porsi il problema se debbano coesistere due o tre televisioni a pagamento nazionale: occorre invece correggere quanto prima la legge Mammi, ponendo fine a quella che può essere definita, in questa situazione di caos, una guerra tra poveri.

Il senatore COVELLO, premesso di condividere in parte le perplessità del senatore Rognoni, esprime apprezzamento per la disponibilità del Ministro a valutare ogni suggerimento proveniente dalla Commissione. A nome del Gruppo democristiano propone una pausa di riflessione per valutare se occorra intervenire sulla materia con legge (tale ipotesi trova particolarmente sensibile il suo Gruppo). In via operativa, chiede che si riunisca l'Ufficio di presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari, allo scopo di ricercare un'intesa unitaria tra tutte le forze politiche.

Il senatore GIUNTA osserva che, se fosse stata accolta fin dall'inizio la soluzione legislativa, come suggerito dai Gruppi di opposizione, si sarebbe evitato il pericolo oggi insito nell'adozione di un disegno di legge, cioè quello di non intervenire tempestivamente sulla materia.

La legge resta comunque l'unica via praticabile, anche perchè lo schema di regolamento presentato dal Ministro è inaccettabile, soprattutto nella parte in cui si limita a disciplinare la via etere e non interviene adeguatamente in ordine alla fissazione di limiti pubblicitari, nè chiarisce quale tipo di programmi possa eventualmente essere trasmesso in chiaro dalle *pay tv*.

Ricorda poi che nel 1991 le Tele più hanno avuto un introito di 60 miliardi, di cui ben il 72 per cento proveniente dalla pubblicità, mentre il Garante, correttamente, ha affermato nell'audizione di ieri che l'introito pubblicitario deve essere di entità assai modesta rispetto a quello del canone (nel caso di Canal Plus si aggira sul 7 per cento).

Interviene il senatore NERLI il quale fa presente che la proposta del senatore Covello richiede un approfondimento, tenendo conto della necessità che in materia si possa lavorare anche informalmente d'intesa anche con l'altro ramo del Parlamento.

Il ministro PAGANI, affermato che in linea generale dodici reti nazionali sono probabilmente eccessive rispetto alle risorse disponibili, sottolinea la necessità di intervenire rapidamente a regolamentare la materia delle *pay tv*, anche allo scopo di evitare il cristallizzarsi di situazioni di fatto. Non intendendo ritirare lo schema di regolamento proposto, prospetta pertanto l'opportunità di definire con esso norme transitorie concernenti la *pay tv* via etere e quindi di rinviare questioni di maggior respiro ad una revisione della legge Mammi, che dovrà peraltro seguire ad una nuova definizione del servizio pubblico. Eventualmente talune norme legislative potrebbero essere inserite come emendamenti al disegno di legge n. 1017.

Dopo che il ministro Pagani, in seguito ad un'interruzione del senatore Giunta, ha ricordato che in altri paesi europei le *pay tv* possono trasmettere anche in chiaro, ha la parola il senatore Fabris, il quale preso atto che con lo strumento regolamentare potrebbero definirsi solo talune questioni, evidenzia la perplessità della sua parte politica rispetto all'accesso da parte delle *pay tv* alla risorsa pubblicitaria, nonchè l'opportunità di definire una regolamentazione delle trasmissioni in codice effettuate anche via cavo e via satellite. Affermato altresì che le proposte di ordine procedurale avanzate dal Ministro possono essere prese in considerazione, manifesta l'opportunità di un approfondimento della materia.

Il senatore LIBERATORI prospetta l'eventualità che si svolga un dibattito tra tutte le forze politiche in ordine alle modalità di regolamentazione delle *pay tv* e poi successivamente il Governo adotti norme, anche se del caso con decreto-legge. Occorre comunque dare il tempo alle parti politiche di consultarsi.

Il presidente FRANZA dichiara che sulla questione delle *pay tv*, non si può prescindere, a suo avviso, dai vincoli posti dalla legge Mammi, dalle direttive comunitarie già recepite e dal termine di paragone della legislazione vigente in altri paesi comunitari: ad esempio per quanto concerne la pubblicità essa è consentita in altri paesi alle *pay tv* sia nelle trasmissioni in chiaro che in codice. Qualora il regolamento intendesse discostarsi dai punti di riferimento citati si potrebbe incorrere anche in violazione di norme costituzionali, con riferimento ad esempio alla determinazione di vincoli all'attività economica per fini sociali; pertanto occorrerebbe allora procedere per legge.

Condivisa pertanto l'esigenza di un ulteriore approfondimento della materia, ricorda alla Commissione che il termine per l'espressione del parere, fissato a norma di legge scade il 13 marzo p.v.. Al riguardo il Ministro, pur non ritirando lo schema di regolamento proposto, potrebbe impegnarsi in questa sede ad attendere l'espressione di un parere reso dalla Commissione anche oltre il termine fissato dalla legge; conseguentemente la Commissione potrebbe proseguire nell'esame



anche oltre il termine indicato, qualora le parti politiche convengano unanimemente ed il Presidente del Senato, cui sarà rivolta apposita comunicazione, non obietti. Il ministro Pagani dà quindi assicurazione che egli non adotterà il regolamento e che attenderà l'espressione di un parere anche reso successivamente ai termini fissati dalla legge.

La Commissione conviene quindi unanimemente sulla proposta del presidente Franza.

Il presidente FRANZA propone altresì, considerata la necessità di un approfondimento in via informale, che sia sconvocata la seduta della Commissione di domani e che alle ore 15 di domani sia invece convocato un Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione conviene ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

#### **Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1993, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva (1017)**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore COVELLO, il quale ricorda anzitutto che con il decreto-legge n. 407 del 19 ottobre 1992, il Governo aveva prorogato i termini per il rilascio delle concessioni televisive locali; a seguito di disposizioni introdotte con emendamenti parlamentari, più di 800 richiedenti le concessioni hanno presentato ricorso in opposizione, l'esame dei quali non si è potuto completare entro il 28 febbraio 1993. Pertanto il Governo ha presentato il decreto-legge n. 44, che dispone un'ulteriore proroga per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti in assenza delle concessioni e taluni altri obblighi e facoltà per le emittenti. Prospetta quindi la rapida approvazione del provvedimento.

Dopo che in un'interruzione il senatore GIUNTA ha ricordato al ministro Pagani l'impegno a presentare al Parlamento una relazione sulla situazione inerente il rilascio per le concessioni sulla radiofonia, il presidente Franza propone un rinvio del dibattito, attesa la possibile correlazione tra l'esame del decreto-legge e dello schema di regolamento sulle *pay tv*.

La Commissione conviene ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 MARZO E CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI (R 029 0 00, C 08ª, 0011)**

Il presidente FRANZA avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani alle ore 15 non avrà più luogo. Per lo stesso giorno e la stessa ora è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

*La seduta termina alle ore 17,20.*

**INDUSTRIA (10ª)**

MERCLEDÌ 10 MARZO 1993

**89ª Seduta***Presidenza del Presidente  
de COSMO**La seduta inizia alle ore 9,15.***IN SEDE CONSULTIVA****Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli (917)**

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore GRANELLI riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo che intende fornire un quadro di riferimento normativo suscettibile di sviluppare le relazioni bilaterali tra gli Stati membri della Comunità e l'Ungheria. Dopo aver dato conto dell'andamento - crescente in proporzione geometrica tra il 1981 e il 1991 - del commercio estero tra l'Italia da una parte, l'Ungheria e la Polonia dall'altra, egli ricorda i negoziati avviati nel dicembre 1990 dalla CEE che hanno dato luogo ad accordi entrati in vigore all'inizio del corrente anno. Precisa altresì che la separazione recentemente intervenuta tra gli Stati già componenti la Repubblica cecoslovacca ha costretto la Comunità a privilegiare l'immediata esecuzione degli accordi con Polonia e Ungheria, rinviando temporaneamente il perfezionamento delle trattative con gli Stati ceco e slovacco.

Il relatore, poi, dà conto delle disponibilità finanziarie attivate mediante le intese bilaterali, cui si aggiungeranno anche quelle comunitarie, allorchè gli accordi siano stati ratificati da tutti gli Stati membri. Si sofferma, quindi, sulla molteplicità dei settori di intervento attraverso i quali si svilupperanno le relazioni non soltanto economiche ma anche politiche: va infatti privilegiata un'ottica di reale cooperazione tra gli Stati in luogo del mero sfruttamento delle risorse disponibili nei paesi meno avanzati. Nel lamentare, infine, l'assenza del rappresentante del Governo, invita la Commissione ad esprimere un parere favorevole alla ratifica dell'Accordo in titolo, raccomandando con forza

la costituzione di un comitato di coordinamento da parte delle pubbliche amministrazioni, interessate agli interventi nei paesi dell'Est europeo, al fine di evitare dispersione di risorse e sovrapposizioni di interventi, garantendo in tal modo la massima concentrazione delle iniziative nel campo della cooperazione economica, industriale e dei servizi.

Si apre il dibattito.

Il senatore PIERANI manifesta l'adesione della propria parte politica alle motivazioni espresse dal relatore Granelli. Auspica altresì ulteriori iniziative del Governo sui temi in questione e invita la Commissione a una maggiore attenzione per l'evolversi delle situazioni nei paesi con i quali l'Italia potrebbe stabilire relazioni economiche di comune interesse.

Il senatore TURINI motiva l'astensione del Gruppo del Movimento sociale italiano.

Il senatore CITARISTI prospetta taluni rischi derivanti dalla minore competitività delle merci nazionali rispetto ai prodotti provenienti dai paesi dell'Europa orientale.

Il senatore PERIN manifesta dubbi e perplessità su taluni aspetti dei rapporti commerciali esistenti tra l'Italia e i paesi dell'Est europeo. Giudica altresì negativamente il fatto che la Fiat importi auto dalla Polonia a scapito della produzione nazionale. Richiama infine l'attenzione sulle responsabilità della SACE in ordine alla gestione delle coperture assicurative ai crediti per le esportazioni italiane.

La senatrice MAISANO GRASSI preannuncia l'astensione della propria parte politica in quanto ritiene che gli elementi di valutazione della spesa, riportati nella relazione tecnica del disegno di legge, siano non soltanto insufficienti ma anche contraddittori.

Il presidente de COSMO si associa alle valutazioni espresse dal relatore Granelli e informa la Commissione di un invito pervenuto dall'ambasciata ungherese in Italia affinché una delegazione di senatori visiti in un prossimo futuro alcune realtà produttive della Repubblica magiara.

Il relatore GRANELLI esprime apprezzamento per le osservazioni emerse nel corso del dibattito, convenendo sulle difficoltà connesse alla immediata compatibilità di sistemi produttivi molto diversi.

La Commissione, infine, conferisce al relatore il mandato di trasmettere alla 3<sup>a</sup> Commissione un parere favorevole, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli (918)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore GRANELLI ribadisce le medesime ragioni, già prospettate per l'espressione del parere sull'atto Senato n. 917, raccomandando la redazione di un analogo parere favorevole.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 10.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 10 MARZO 1993

**62<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

COVIELLO

*indi del Presidente*

GIUGNI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Principe e per le finanze De Luca.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Conversione in legge del decreto-legge 1<sup>o</sup> febbraio 1993, n. 24, recante interventi urgenti in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali (951)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 24 febbraio 1993.

Il presidente COVIELLO ricorda che sul provvedimento in esame si era conclusa la discussione generale con le repliche del Relatore e del rappresentante del Governo. Dà quindi la parola al sottosegretario alle finanze De Luca, al quale erano stati richiesti chiarimenti in merito all'articolo 5 del testo del decreto e la presentazione di una documentazione scritta.

Il sottosegretario DE LUCA illustra quindi il documento richiesto che consegna al Presidente, soffermandosi in primo luogo sul problema relativo alla mancanza di copertura finanziaria dell'articolo 5 del testo del decreto rilevata dalla Commissione bilancio. A tal proposito fa presente che la ristrutturazione del Ministero delle finanze definita con la legge n. 358 del 1991 ha apportato un incremento complessivo di 7.972 posti dai quali possono essere tratti i 2.000 posti previsti dall'articolo 5 sopra ricordato, per la IV e la VI qualifica funzionale. La copertura finanziaria della norma va dunque riferita al comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 358 del 1991. Per quanto riguarda invece

la dislocazione territoriale del personale assorbito dal Ministero delle finanze, il Sottosegretario fa presente che dovranno essere considerate le esigenze dell'amministrazione in relazione ai posti che si renderanno vacanti in organico. Sottolinea infine che il comma 4 dell'articolo 5, potendo dar luogo a questioni interpretative per la sua non chiarissima formulazione, potrebbe essere reso più trasparente inserendo esplicitamente un riferimento alla qualifica dei collaboratori amministrativi al comma 1.

Si apre quindi un breve dibattito sul parere contrario della 5ª Commissione in merito all'articolo 5 nel quale intervengono il relatore, senatore COVIELLO e il sottosegretario DE LUCA.

Prende quindi la parola la senatrice DANIELE GALDI che domanda al Sottosegretario De Luca quale sarà la procedura adottata per l'ingresso nella pubblica amministrazione dei lavoratori cui fa riferimento il comma 1 dell'articolo 5 dal quale - sottolinea - sono esclusi i dipendenti dei magazzini generali: questione sulla quale chiede chiarimenti.

Il sottosegretario DE LUCA chiarisce che i 2.000 assunti saranno sottoposti ad una normale procedura concorsuale mediante la pubblicazione di un bando nel quale saranno specificate le sedi in cui si sono resi vacanti i posti messi a concorso. Afferma poi che l'esclusione dal comma 1 dell'articolo 5 dei dipendenti dei magazzini generali è una scelta dell'amministrazione legata a valutazioni della professionalità dei lavoratori da assumere.

Il presidente GIUGNI ringrazia dunque il sottosegretario De Luca per aver fornito i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, recante rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS (1012), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente GIUGNI propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo in quanto non è ancora giunto il richiesto parere della 5ª Commissione sugli emendamenti presentati al disegno di legge.

La Commissione concorda.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1993

43<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
MARINUCCI MARIANI*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità AZZOLINI.**La seduta inizia alle ore 15,35***IN SEDE REFERENTE**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale (1040), approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)**

Riferisce alla Commissione il senatore PERINA. Egli illustra analiticamente il testo del provvedimento che contiene misure urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale onde far fronte alle esigenze finanziarie degli anni 1991 e 1992 nonché di anni precedenti. L'articolo 1 prevede la possibilità per regioni e province autonome di assumere mutui quindicennali con onere a carico dello Stato per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per il 1991, determinate in 5.600 miliardi. Si autorizza inoltre la Croce rossa ad assumere un mutuo per un importo non superiore a 10 miliardi. L'onere per l'ammortamento dei mutui è valutato complessivamente in 970 miliardi annui, utilizzando a riguardo la quota appositamente vincolata del Fondo sanitario nazionale. È poi previsto che le disponibilità finanziarie esistenti in conto residui sui capitoli 7001 e 7010 della tabella 19 per il 1991, e non impegnate, siano utilizzate nell'esercizio 1993. Si pone poi il divieto di esecuzione forzata per le somme dovute dalle unità sanitarie locali e dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nei limiti degli importi corrispondenti a stipendi e competenze del personale, nonché nella misura dei fondi vincolati essenziali ai fini dell'erogazione di servizi sanitari. Sono quindi recuperati i contributi per gli anni dal 1980 al 1985. L'articolo 2 provvede al ripiano della maggiore spesa sanitaria per gli anni 1991 e 1992. Per il 1991 vi si provvede quanto ad un terzo con oneri a carico delle regioni e delle province autonome, quanto ai restanti due terzi con

oneri a carico del bilancio statale. A tale ultimo fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni e province autonome finanziamenti nei limiti dell'85 per cento dell'intera quota prevista a carico dello Stato, condizionando l'ulteriore 15 per cento alla presentazione della dichiarazione attestante la trasmissione della documentazione occorrente per il controllo di regolarità contabile di legittimità alla delegazione regionale della Corte dei conti. Per il 1992 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni e alle province autonome finanziamenti entro il limite massimo di 6.130 miliardi attraverso la concessione di mutui in ragione del 30 per cento per l'anno 1993 e per il rimanente 70 per cento nell'anno 1994. I mutui con oneri a carico dello Stato sono rimborsati in 20 annualità. L'ammortamento dei mutui è valutato in 610 miliardi per il 1994 e in 1.200 miliardi a decorrere dal 1995. L'articolo 3 contiene disposizioni relative ai ripiani degli anni dal 1987 al 1990. I mutui a copertura della maggiore spesa sanitaria per gli anni 1987 e 1988 possono essere assunti fino alla concorrenza dell'80 per cento della differenza tra l'importo della maggiore spesa sanitaria accertata sulla base dei conti consuntivi e l'importo dei mutui già contratti. Le maggiori occorrenze finanziarie per il 1989, determinate con criteri da definirsi con provvedimento ministeriale, sono ripianate dalle regioni e dalle province autonome mediante assunzione di mutui quindicennali che possono essere concessi nei limiti del 90 per cento in via di anticipazione sulla base del *disavanzo presunto risultante dalle documentazioni contabili se non risultano ancora approvati i conti consuntivi*. L'onere per l'ammortamento dei mutui è valutato in 1.500 miliardi annui utilizzando a riguardo una quota appositamente vincolata del Fondo sanitario nazionale. L'articolo 4 prevede il recupero delle somme da parte dello Stato, ove eccedano le effettive maggiori esigenze risultanti dai conti consuntivi. L'articolo 5 concerne i servizi assistenziali stabilendo che le funzioni assistenziali già di competenza delle province sono restituite alla competenza delle stesse che le esercitano anche in regime di convenzione con i comuni. L'articolo 6 prevede i contributi per le associazioni di promozione sociale, mentre l'articolo 6-bis concerne il regime previdenziale ed assistenziale dei contratti di opera o di prestazione professionale, stabilendo, tra l'altro, che le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli enti e le istituzioni che svolgono attività socio-assistenziali, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali, non sono soggetti a tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e di assistenza non ponendo in essere tali contratti rapporti di subordinazione.

Il presidente MARINUCCI MARIANI ringrazia il relatore Perina per la sua esposizione lucida e approfondita che costituisce un punto di riferimento importante per l'esame del provvedimento.

Si apre il dibattito.

Il senatore VENTRE auspica una rapida conversione del decreto-legge che viene a colmare una notevole crisi di liquidità del sistema,



soprattutto per quanto riguarda il settore farmaceutico. Per questo si astiene dal presentare emendamenti. Ritiene particolarmente importante il comma 5 dell'articolo 1 in base al quale le somme dovute dalle unità sanitarie locali e dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi ed alle competenze del personale. Tale disposizione recepisce sostanzialmente un emendamento da lui stesso presentato ad altro provvedimento. Tuttavia è dell'avviso che debba ulteriormente precisarsi l'entità e la portata di tale divieto onde assicurare pienamente la retribuzione agli operatori ed evitare qualsiasi dispendioso contenzioso.

Il senatore PULLI, nel ringraziare il senatore Perina, ricorda che il provvedimento prende in considerazione questioni da anni sul tappeto. Dà atto al Governo di aver predisposto un provvedimento globale anche se non esaustivo. Ritiene, tuttavia che il Governo debba prendere tutte le misure necessarie perchè si proceda all'accertamento delle gestioni delle unità sanitarie locali dal momento che è inconcepibile che le regioni non possano accendere mutui soltanto perchè mancano i rendiconti di gestione delle unità sanitarie locali. Quanto all'entità del finanziamento il senatore Pulli fa presente che con il provvedimento sono stanziati 5.600 miliardi per il 1991, tuttavia sulla esatta entità del disavanzo le posizioni tra il Governo e le regioni erano differenti. Il Governo sosteneva che la cifra eccedente i 5.600 miliardi dovesse essere assunta a carico delle regioni, ma non si conosce l'entità esatta, sembra si tratti di 4.000 miliardi, e tale cifra non sarebbe irrilevante. Anche per il 1992 sussistono divergenze circa l'esatta quantificazione tra il Governo e le regioni. Anche in questo caso la cifra stanziata con il provvedimento è inferiore a quella sostenuta dalle regioni. Pertanto il senatore Pulli invita il rappresentante del Governo a chiarire tale aspetto affinchè la partita contabile sia definitivamente chiusa. Ritiene che il decreto debba approvarsi nel testo pervenuto dalla Camera. Sottolinea tuttavia come la liquidità del sistema sia scarsa in quanto per il 1993 su complessivi 84.000 miliardi verrebbero a mancare ben 20.000 miliardi in liquidità. Diventa quindi urgente, a suo avviso, procedere ad una verifica degli stanziamenti e quindi provvedere con l'emanazione di un ulteriore provvedimento prima del primo semestre del 1993.

Il senatore BRESCIA condivide le considerazioni del senatore Pulli sulla gravità del problema della sottostima perdurante del Fondo Sanitario Nazionale, che ha portato alla successiva emanazione di una serie di provvedimenti di urgenza per ripianare i debiti; non è possibile addossare al Ministero del Tesoro tutte le responsabilità di questa situazione, peraltro non sanata neanche dalla legge finanziaria per l'anno in corso, che è causata soprattutto dalla mancanza di un quadro di riferimento programmatico costituito dal Piano sanitario nazionale. Tale stato di cose ha causato campagne di stampa sui presunti sprechi che caratterizzerebbero il settore sanitario. Rileva quindi che secondo il decreto legislativo di riordino del settore le Regioni dovranno fare fronte ai ripiani utilizzando le loro risorse ordinarie, che tutti riconoscono essere largamente insufficienti. Il Governo, ai fini del

calcolo del Fondo sanitario nazionale per il 1993, ha considerato un risparmio di circa 4 mila miliardi derivante dall'infelice decreto-legge n. 384 del 1992, che ha portato alle notorie situazioni di disagio per gli anziani poveri, costretti a procurarsi i bollini; tale risparmio presunto è chiaramente insufficiente a risolvere il disavanzo tendenziale del settore, oltre ad essere inaccettabile perchè addossa agli assistiti l'onere di ripianare un disavanzo dovuto al comportamento del Governo, che ha sottostimato il Fondo sanitario. Il decreto-legge in esame, quindi, pur costituendo un atto dovuto, non può far perdere di vista la necessità di una verifica seria sul complesso del disavanzo maturato dal Servizio sanitario negli ultimi anni. Sottolinea poi la assoluta urgenza di cancellare le norme in materia sanitaria contenute nell'articolo 5 del decreto in esame, che esautorano i Comuni dai compiti loro spettanti in materia di assistenza.

Il senatore **SIGNORELLI** rileva che ci si trova di fronte all'ennesima sanatoria dei debiti, causati dal dissesto del settore sanitario. Tale stato di cose dipende essenzialmente dal comportamento dei partiti che hanno gettato le USL e le Regioni, le quali hanno omesso di svolgere qualsiasi forma di controllo. Tutto questo avviene in un Paese in cui le strutture sanitarie sono coperte da un discredito tale che gli assistiti sono costretti a spendere ben 16 mila miliardi all'anno di spesa sanitaria privata. D'altra parte, il Fondo sanitario è formato in gran parte con contributi dei lavoratori. Sottolinea infine come l'atteggiamento del Governo sia del tutto inaccettabile perchè mira ancora ad addossare l'onere del ripiano dei disavanzi sul complesso degli assistiti.

Il senatore **MANARA** sottolinea che il metodo di lavoro cui il Governo costringe il Parlamento è del tutto inaccettabile, perchè i parlamentari non sono messi in grado di esaminare seriamente i provvedimenti. Rileva quindi che le USL hanno operato senza alcun controllo da parte delle Regioni ed hanno a loro volta omesso di svolgere i controlli di loro competenza. Vengono invece richiesti continui sacrifici agli assistiti, contro qualsiasi logica, specie se si tiene conto del fatto che da alcuni anni i lavoratori autonomi sono tenuti anche a versare la iniqua tassa sulla salute, ritenuta più volte illegittima da vari magistrati, che hanno sollevato eccezioni di costituzionalità sulla normativa che la ha introdotta. La cattiva gestione del settore determina i disavanzi, i cui costi sono addossati sui cittadini. Si parla molto di autonomia impositiva delle Regioni, mentre un discorso seriamente regionalista dovrebbe fare riferimento all'autonomia finanziaria delle Regioni.

Il presidente **MARINUCCI MARIANI** fa notare al senatore Manara che il provvedimento è stato trattenuto dalla Camera da gennaio fino al 3 marzo, e ora il Senato si trova a doverlo esaminare in tempi ristrettissimi, ad evitare un'ennesima reiterazione.

Il senatore **DIONISI** richiama l'attenzione del Presidente sulla esigenza delle opposizioni di esaminare con attenzione e serietà tutti i provvedimenti. Rileva che ogni anno ci si trova di fronte a provvedimen-

ti di ripiano dei disavanzi maturati dal Servizio sanitario negli anni precedenti. Questo sistema è causato da un modo perverso di valutare la necessità del Settore sanitario, che ha determinato anche l'affossamento di fatto della legge n. 833 del 1978 e della legge n. 595 del 1985; si è poi registrata una vera e propria paralisi del servizio negli ultimi mesi di ciascun anno. Questi sistemi finora seguiti dai partiti di maggioranza hanno portato discredito alla sanità pubblica, e non si può sostenere che l'approvazione del decreto in esame sia un atto dovuto, dato che esso non avvia in realtà alcun risanamento dei conti delle USL. Il Ministro Costa fa bene a cercare di rendersi conto di persona della situazione delle strutture sanitarie pubbliche: da queste indagini dovrebbe scaturire la scelta di soluzioni normative opposte a quelle seguite dal predecessore dell'attuale Ministro, anche per quanto riguarda i *ticket*, che non si sono dimostrati uno strumento idoneo per contenere la spesa sanitaria, che invece può essere ridotta solo con il superamento del modello consumistico. Preannuncia la presentazione di un emendamento tendente a superare il sistema dei *ticket*, ed a privilegiare la medicina preventiva. Esprime poi netto dissenso rispetto a quanto disposto dall'articolo 5 in materia di assistenza, che sconvolge il sistema di competenze previsto dalla legge n. 142 del 1990.

Il presidente MARINUCCI MARIANI, con riguardo ai *ticket*, fa notare che in molti piccoli centri si è avuto un crollo nel consumo dei farmaci accompagnato da un'esplosione dei ricoveri ospedalieri, con prevedibili aumenti di spesa.

Il senatore GRASSANI fa presente che vi è un aumento della morbilità, soprattutto tra gli anziani a basso reddito. Il Governo, che trova i soldi per le ferrovie ad alta velocità, nega l'assistenza agli anziani.

Il senatore GARRAFFA ritiene che ci si trovi di fronte ad un provvedimento di carattere di urgenza, per cui il Senato ha il dovere di esaminarlo. Occorre quindi, in questa fase, evitare di affrontare problemi, pur seri ed importanti, che però esulano dalle tematiche del decreto in esame. Ritiene però necessario che il Governo si impegni, in una situazione in cui i cittadini sono sempre più vessati, a fare in modo che vengano perseguiti i dipendenti del Servizio sanitario nazionale che si rivelino incapaci, disonesti ed infedeli; in questa fase il Governo ha almeno il dovere di portare a conoscenza della Commissione una serie di dati sulla gestione del servizio. Si riferisce poi alla proposta di inchiesta parlamentare sulle strutture sanitarie pubbliche, di cui chiede un sollecito esame. Quanto al decreto in esame, ritiene che la Commissione non possa che dare un voto favorevole.

Il senatore MARTELLI condivide le considerazioni del senatore Signorelli, e rileva che le USL sono state gestite anche con la partecipazione del Partito comunista, ed ora del PDS: si riferisce in particolare alla situazione della Sardegna, dove la gestione consociativa ha prodotto danni enormi. Fa quindi presente che i farmaci salvavita

sono somministrati gratuitamente, e che la riduzione in corso degli esami diagnostici e delle prescrizioni farmaceutiche, ha effetti esclusivamente positivi.

Il senatore STEFANO fa notare che si è registrato, a causa delle difficoltà nell'acquisto di farmaci che incontrano molti assistiti per gli oneri dovuti ai *ticket*, un aumento degli interventi chirurgici per ulcere perforate.

Il senatore MININNI JANNUZZI ritiene non condivisibili le affermazioni del senatore Stefano: non si è avuto alcun aumento negli interventi per ulcere curabili con farmaci.

Il presidente MARINUCCI MARIANI fa presente che la Federfarma ha inviato alla Commissione note di protesta per una presunta omissione da parte del Senato in ordine all'esame del decreto in titolo. Ritiene di respingere il contenuto di tali proteste, che si basano su una mancata conoscenza dei fatti, anche se occorre rilevare che le banche non hanno ancora concesso i mutui, restando in attesa della conversione del decreto.

Il relatore PERINA, replicando agli intervenuti, ritiene che accanto alla sottostima del Fondo sanitario nazionale, vi sia stata sempre una totale mancanza di responsabilità degli amministratori delle USL. Occorre pertanto riportare sotto controllo la spesa. Chiede quindi una sollecita approvazione del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario AZZOLINI, replicando agli intervenuti, fa presente che la manovra contenuta nel decreto-legge n. 384 del 1992 ha carattere generale, pur incidendo fortemente sulla sanità. Il problema più grave del settore è quello del governo della spesa; occorre dare al nuovo sistema delineato dal decreto legislativo n. 502 del 1992 il tempo di decollare, per poi verificarne gli effetti. L'approvazione del decreto in esame si impone per mettere le USL e le Regioni in condizione di fare fronte ai compiti di loro competenza. Con riguardo all'articolo 5, fa presente che il testo è scaturito dall'approvazione da parte dell'Assemblea della Camera di un emendamento, al quale il Governo si era dichiarato contrario. L'articolo 6-bis è stato invece introdotto per la necessità di chiarire i rapporti tra i professionisti e le strutture pubbliche: i risultati di questa normativa andranno verificati, ma occorrerà comunque garantire un adeguato livello delle prestazioni professionali. Non è questa la sede per discutere degli effetti dei *ticket* sotto nessun aspetto; il riordino della materia dei *ticket* avrebbe forse dovuto essere definito in sede di decreto legislativo di riforma del settore, ma questa strada non è stata seguita perchè il decreto legislativo era destinato a provocare già una serie di forti reazioni critiche da parte dei sindacati di settore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il Presidente MARINUCCI MARIANI avverte che la Commissione è convocata in sede referente per domani alle ore 15 per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1040.

*La seduta termina alle ore 17,45*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq  
dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro**

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1993

**3ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**MORA**

*La seduta inizia alle ore 16,35.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

(A 008 0 00, B 32ª, 0001)

Il presidente MORA ricorda preliminarmente che la relazione conclusiva dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni, costituita nel corso della X legislatura, ha consentito di riscontrare il rapporto esistente tra le deviazioni della filiale di Atlanta ed il quadro complessivo di politica internazionale. Alla luce degli accertamenti precedentemente condotti, la nuova Commissione di inchiesta costituita all'inizio della presente legislatura può pertanto continuare ad esaminare la vicenda, ai fini di una ulteriore conferma delle responsabilità interne ed esterne della BNL ed approfondendo il problema della utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq. Ciò tanto più in considerazione del fatto che anche negli Stati Uniti sono attualmente in corso ben quattro indagini parlamentari. Nel riassumere le risultanze della citata relazione conclusiva, il Presidente rileva che da essa si desume come per molti anni la BNL sia stata attrice di operazioni di finanziamento dei traffici di armamenti verso l'Iran e l'Iraq, indipendentemente dalla posizione del Consiglio di amministrazione di tale organo, nonché dagli indirizzi del Governo e del Parlamento. In conclusione, la Commissione riteneva spettasse agli organi preposti - BNL, Ministero del tesoro, Banca d'Italia ed autorità giudiziaria - assumere le opportune iniziative al riguardo, evitando che l'accertamento delle responsabilità si fermasse al livello di funzionari subordinati, deboli e privi di tutela. La Commissione stessa ha riconosciuto che gli accertamenti autonomi da essa compiuti non sarebbero stati possibili senza le informazioni ed i riscontri acquisiti negli Stati Uniti, rilevando che molti dei profili acquisiti sono dipesi dalla rivelazione da parte degli

organi tecnici della *Federal Reserve Board* che esisteva presso la filiale di Atlanta una documentazione contabile completa, anche se manipolata, dell'intero circuito delle operazioni illecite. Ciò ha condotto al convincimento che in realtà i controlli sarebbero stati pienamente possibili e che la mancata effettuazione, lungi dall'essere giustificabile, renderebbe possibile formulare l'ipotesi della connivenza. La relazione della Commissione fornisce la cronistoria delle circostanze della vicenda e degli sviluppi che, con una impressionante catena di anomalie e di omissioni ai vari livelli BNL, da Atlanta a New York ed a Roma, portano a fare di Atlanta la «cassaforte» dell'Iraq, anche attraverso i programmi governativi statunitensi di garanzia ai crediti per esportazioni agricole. Tale ricostruzione evidenzia un quadro da cui appare evidente la conoscibilità e fors'anche la conoscenza, anche ai livelli ispettivi della Banca, della rilevanza dei rapporti di Atlanta con l'Iraq. Vengono inoltre ricostruiti gli organigrammi relativi a tutte le funzioni coinvolte nella gestione e nella supervisione di Atlanta, ricollegando i comportamenti alle singole persone dalla cui correttezza dipendeva il regolare funzionamento della Banca. Si dà infine conto delle attività condotte dalla commissione fino agli ultimi giorni di attività, presentando un quadro di approfondimento crescente della vicenda da parte delle autorità statunitensi, anche in relazione al potenziale conflitto di interessi tra l'Italia e gli Stati Uniti con riferimento ai crediti della BNL verso la CCC.

Con riferimento agli sviluppi della vicenda successivi al termine dei lavori della precedente commissione di inchiesta, il Presidente ricorda che, nel corso della campagna per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, la propaganda dei democratici ha costantemente richiamato l'attenzione della pubblica opinione sui legami di politica internazionale esistenti tra l'amministrazione in carica e l'Iraq, accusando l'amministrazione Bush di aver financo tentato un'azione di copertura su tutta la questione, dopo l'irruzione del FBI nei locali della filiale di Atlanta, avvenuta il 4 agosto 1989.

A quanto riportato dalla stampa, intorno a metà maggio 1992 Drogoul avrebbe dichiarato di essere disposto a riconoscersi colpevole. Secondo notizie riportate dalla stampa - ma non a carattere ufficiale - addirittura in un primo tempo Drogoul si sarebbe dichiarato pronto a rivelare tutto quanto era a sua conoscenza. Ne sarebbe scaturita una trattativa serrata, al termine della quale è stato dato l'annuncio ufficiale che Drogoul si era dichiarato colpevole per 60 degli oltre 300 capi di accusa contenuti nella incriminazione. A questo punto essendo intercorso il patteggiamento, i giochi sembravano chiusi. Secondo la prassi e le aspettative avrebbe dovuto tenersi solo - in luogo del dibattimento e dell'esame di tutte le prove - una semplice *sentence hearing*, cioè un rapidissimo riesame da parte del giudice circa la liceità ed opportunità del patteggiamento e la pronuncia della condanna. Invece, alla udienza del 2 giugno il giudice Shoob, uno stimato magistrato con fama di progressista, ha espresso in maniera aspramente critica i suoi sospetti su tutta la vicenda. L'udienza successiva è stata poi fissata per settembre, dopo che il giudice Shoob si è dichiarato favorevole alla nomina di un investigatore indipendente (*independent counsel*) sul caso.

Alla riapertura del processo, dopo l'estate, la Pubblica Accusa ha mantenuto ferma la sua valutazione della colpevolezza di Drogoul, motivandola con ricchezza di argomentazioni.

Tra le altre cose, è stato ribadito che Drogoul già quando lavorava alla Barclays avrebbe effettuato operazioni di finanziamento irregolari per ben due miliardi di dollari.

Il nuovo avvocato di Drogoul, Cook, ha però fin dall'inizio espresso la sua convinzione che Drogoul non fosse l'unico responsabile e che in realtà le sue transazioni con l'Iraq erano ben note sia a Washington sia a Roma. Gli efficaci interventi di Cook, e in particolare la lettura in Aula dei diari dell'ingegner Di Vito, hanno poi confermato il giudice Shoob nell'opinione che la questione andasse al di là dei limiti di un mero scandalo bancario e che Drogoul non stesse dicendo tutto quanto era a sua conoscenza. A questo punto la difesa ha chiesto di non considerare più valido il patteggiamento precedentemente intervenuto e tale richiesta è stata accolta dalla Pubblica Accusa, la quale ha da parte sua avanzato recusazione nei confronti del giudice Shoob.

Con ordinanza del 5 ottobre 1992, il giudice Shoob si congedava dal caso, rifiutando la concessione della libertà provvisoria a Drogoul ed avanzando pesanti accuse nei confronti della Procura Federale di Atlanta e del Dipartimento di Giustizia per come erano state svolte le indagini.

L'allora Ministro di Giustizia, William P. Barr - che pure aveva precedentemente respinto la richiesta avanzata dal Congresso della nomina di un *independent counsel* - ha allora nominato un suo ispettore indipendente, il giudice Lacey, per una indagine preliminare in ordine alle accuse avanzate dal giudice Shoob.

Secondo tutte le previsioni, il processo a Drogoul potrà essere celebrato solo nel prossimo autunno.

Al dibattimento non solo vi sarà un nuovo giudice, ma anche un nuovo avvocato difensore, ed anche la Pubblica Accusa sarà affidata a magistrati provenienti dal Texas, mentre il Procuratore, signora Mckenzie resterebbe in posizione subordinata.

Naturalmente le continue sostituzioni degli avvocati di Drogoul costituiscono un fattore di forte rallentamento dei tempi processuali, poichè i nuovi legali giustamente chiedono di avere il tempo necessario per studiare il caso.

Contro gli altri imputati (escluso Drogoul) la sentenza dovrebbe aversi tra poche settimane: ci si attende naturalmente una sentenza particolarmente mite per gli imputati che, come Von Wedel, hanno collaborato con la giustizia.

È stato di recente consegnato al Ministero della giustizia il rapporto Lacey, secondo cui la CIA non avrebbe pienamente collaborato in passato con i magistrati per risolvere il caso, ma esclusivamente per disguidi ed intoppi burocratici nei canali di comunicazione, e non per una volontà dolosa. Sembra anche - la notizia però non è stata riportata dai giornali italiani - che la CIA abbia di recente dichiarato che essa ha parlato di responsabilità dei dirigenti centrali della BNL nel caso Atlanta non a seguito di proprie indagini ma solo per aver raccolto notizie provenienti da altre fonti, prevalentemente giornalistiche.



Il Ministro della giustizia ha chiesto a Lacey, autore dell'omonimo rapporto, se egli riteneva necessaria la nomina di uno *special prosecutor* sul caso Atlanta, simile a quello che si ebbe per il caso Watergate. Lacey ha risposto negativamente. Peraltro la legge che permette la nomina di uno *special prosecutor* (una sorta di pubblico ministero del tutto indipendente dal Ministro della giustizia) è scaduta lo scorso 15 dicembre. Pertanto, se si vorrà in futuro la nomina di uno *special prosecutor* sul caso Atlanta (che forse a questo punto potrebbe essere definito «Caso Iraqgate»), dovrà essere nuovamente approvata la legge. Il rapporto Lacey, una parte del quale è coperta da segreto, respinge le accuse mosse al Dipartimento di Giustizia e alla Procura Federale di Atlanta. Secondo Lacey - anche se talune questioni andrebbero esaminate più a fondo - non vi sono prove né di una complicità di BNL Roma nelle transazioni irregolari di Drogoul né di indebite influenze politiche sulla conduzione delle indagini. Solo nel caso della esclusione della Banca Centrale irachena dalla incriminazione Lacey è disposto ad ammettere la motivazione politica della decisione.

Circa le accuse secondo cui il Dipartimento di Giustizia avrebbe esercitato pesanti pressioni sulla Procura Federale di Atlanta per indurla a non incriminare BNL Roma, Lacey mostra - con numerose citazioni della corrispondenza intercorsa tra i due organismi - che al contrario il Dipartimento della Giustizia era inizialmente molto più propenso della Procura di Atlanta ad una incriminazione di BNL Centro.

Il rapporto Lacey è scritto in linguaggio diplomatico e spesso svolge una analisi rigorosa degli avvenimenti. Non mancano notazioni critiche nei confronti di organismi italiani.

Si ricorderà che molte Commissioni del Congresso USA si sono occupati, direttamente o indirettamente, della questione: alla Camera dei Rappresentanti, le Commissioni Giustizia, Finanze e Agricoltura; al Senato, la Commissione sui Servizi d'informazione. Negli USA, l'autorevole giornalista conservatore William Safire ha continuato a scrivere articoli sulla questione, chiedendo un vigoroso proseguimento delle indagini. Tale richiesta è condivisa da un recente articolo della rivista democratica Harper's. Per quanto riguarda i procedimenti disciplinari interni della BNL contro i signori Costantini, Sartoretti, Monaco e Messere, questi tre ultimi sono stati licenziati, mentre Costantini ha presentato nell'ottobre 1992 le proprie dimissioni. Sartoretti, Monaco e Messere sono stati ritenuti dalla Banca colpevoli di gravi negligenze, ma non di collusione. Sartoretti e Monaco, che erano dipendenti di ruolo centrale della Banca e quindi sottoposti alla legge italiana del lavoro, hanno già impugnato il provvedimento. Messere era invece dipendente di ruolo locale della banca e quindi il suo caso, eventualmente, dovrebbe essere giudicato secondo la legge USA, che non riconosce il principio della «giusta causa» per il licenziamento.

Si ricorderà che negli USA la BNL aveva già licenziato in passato i signori Costa e Cannito. Non risulta che Costa abbia impugnato il provvedimento. Cannito ha invece impugnato il provvedimento, lamentando una presunta discriminazione ai suoi danni in quanto cittadino americano. La BNL ha preferito arrivare ad una transazione, ma non ha comunque riammesso in servizio Cannito.

La *Federal Reserve* ha aperto nello scorso mese di ottobre una nuova inchiesta contro la BNL, esercitando i poteri ad essa riconosciuti dalla legge del 1991 sulle banche straniere negli USA. L'inchiesta si annuncia molto pesante ed alla sua conclusione verrà probabilmente comminata una sanzione. Nelle ultime settimane il *Georgia Banking State Department* (cioè il Ministero della Georgia che controlla lo svolgimento delle attività bancarie) ha condotto una ispezione sulla filiale di Atlanta della BNL.

La procura di Roma ha recentemente ricevuto gli atti del procedimento giudiziario di Atlanta. Il processo a Roma contro Drogoul naturalmente potrà avere inizio solo quando la magistratura americana acconsentirà ad un trasferimento di Drogoul a Roma.

Il processo a Venezia, a seguito della fase istruttoria condotta dal giudice Casson, contro alcuni ex-rappresentanti della BNL (tra cui i dottori Nesi, Bignardi e Pedde) avrà inizio il prossimo 15 marzo.

Il processo di Genova è ancora nella fase delle indagini preliminari che dovranno concludersi prima dell'estate. Sono in corso di esecuzione rogatorie internazionali.

Al processo di Terni, sul cosiddetto «Supercannone», è stata di recente depositata la perizia tecnica sulle tubature requisite per ordine della magistratura.

La BNL ha recentemente incassato 4 milioni di dollari dalla società *Entrade*, a seguito del patteggiamento tra l'*Entrade*, la magistratura americana e la BNL. Sembra che l'*Entrade* non avrà il permesso di riprendere ad operare in territorio USA, neanche dopo il patteggiamento. È probabile però che il patteggiamento sia stato voluto dalla *Entrade* per evitare il coinvolgimento di altre società del gruppo ENKA.

Nel corso del patteggiamento, l'*Entrade* aveva parlato di compensi di intermediazione illegittimamente percepiti da Drogoul nello svolgimento della sua attività di direttore della filiale di Atlanta. Non sembra però che l'*Entrade* in definitiva abbia fornito le prove di questi comportamenti del Drogoul.

Di recente la BNL ha stipulato una transazione con la società *Lummus Crest* (di cui era stato ipotizzato un coinvolgimento nella vicenda del cosiddetto «Supercannone»). Dietro compenso, la *Lummus Crest* ha acconsentito a restituire le lettere di credito firmate da BNL Atlanta.

Sono ancora aperte le trattative tra i *Lloyds* di Londra e la BNL. La Banca chiede il pagamento integrale del risarcimento assicurativo di 5 milioni di dollari (per l'assicurazione contro le infedeltà dei propri dipendenti), mentre i *Lloyds* offrono una somma inferiore.

Di recente negli USA l'*Antiboycott Office* ha aperto un procedimento contro la BNL, perchè Drogoul accettava lettere di credito con clausole discriminatorie nei confronti di Israele. L'*Antiboycott Office* chiede alla BNL il pagamento di una multa di 700.000 dollari.

In data 16 febbraio 1993, è pervenuta una comunicazione della Banca d'Italia in ordine ai procedimenti disciplinari da essa avviati contro i dottori Pedde, Guadagnini, Sardelli e Drogoul. La sanzione che la Banca d'Italia può infliggere al termine di tali procedimenti è una multa. Se le persone ritenute responsabili non pagano la multa, è

prevista una responsabilità sussidiaria della BNL, che poi obbligatoriamente deve rivalersi.

La Banca d'Italia ha proposto una sanzione di 1,5 milioni di lire per Guadagnini e Sardelli e di 10 milioni di lire per Drogoul. Il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) ha approvato la sanzione nella seduta del 23 ottobre 1992. Sono attualmente in corso di predisposizione le bozze dei decreti, che dovranno essere firmate dal Ministro.

A seguito della ispezione alla Sede centrale della BNL, è stata inflitta al dottor Pedde una sanzione di lire centomila. Il decreto del CICR porta la data del 31 marzo 1992 e il numero 43587. Non si ha notizia se il dottor Pedde abbia effettivamente provveduto al pagamento, che deve avvenire tramite l'Intendenza provinciale di Finanza.

Nel novembre 1992, in un processo tenuto in Inghilterra contro i dirigenti della Matrix Churchill è risultato che essi erano agenti dei Servizi Segreti britannici, i quali quindi erano pienamente a conoscenza dei traffici con l'Iraq. Ad una prima lettura, non risulta che tale questione sia stata trattata dal giudice Lacey nel suo rapporto. Si ricorderà che il rappresentante della Matrix Churchill negli Stati Uniti, Gordon Cooper - a cui in maniera criptica aveva fatto riferimento Von Wedel nel suo memoriale - aveva ricevuto dal Procuratore Mackenzie la promessa di non incriminazione.

Va infine rilevato che, a seguito della recente morte del dottor Castellari - un ex dirigente del Ministero delle Partecipazioni Statali implicato nelle note vicende di «Tangentopoli», il cui cadavere è stato ritrovato nei pressi di Roma - si sono diffuse notizie giornalistiche in merito ad un coinvolgimento del dottor Castellari in traffici irregolari sia con l'Iran che con l'Iraq.

Il senatore RIZ chiede di conoscere entro quali limiti debbano svolgersi le indagini della nuova Commissione.

Il presidente MORA precisa che, come stabilito dall'articolo 1 della deliberazione istitutiva della Commissione stessa, adottata il 17 novembre 1992, la Commissione dovrà accertare se ed in quale misura le imprese italiane che hanno avuto finanziamenti o garanzie dalla Banca nazionale del lavoro di Atlanta per operazioni verso l'Iraq abbiano concorso all'attuazione dei progetti di riarmo e dei programmi intesi a realizzare l'autosufficienza tecnologica per fini militari di questo paese e se soggetti pubblici e privati italiani, eventualmente in accordo con governi stranieri, abbiano consapevolmente agito in modo assecondare questo programma, con particolare riferimento al traffico di materiale di uso bellico o strategico.

Il senatore LONDEI ritiene che la Commissione debba altresì approfondire il ruolo rivestito in tale vicenda dalla loggia massonica P2. Chiede inoltre di conoscere il programma dei lavori della Commissione stessa.

Il presidente MORA suggerisce di valutare l'opportunità di un nuovo sopralluogo negli Stati Uniti, anche al fine di riprendere taluni

dei rapporti della precedente commissione. Ritiene inoltre indispensabile acquisire e valutare i documenti nel frattempo intervenuti, anche ai fini di un nuovo contatto con gli organi amministrativi della BNL. Andrà inoltre verificata la situazione relativa al rapporto con gli organi giudiziari italiani, procedendo infine alla eventuale nomina di esperti.

Dato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, toglie infine la seduta.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MORA avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 16 marzo 1993, alle ore 18, con all'ordine del giorno il programma dei lavori.

*La seduta termina alle ore 17,20.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1993

**20ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CHIAROMONTE**

*La seduta inizia alle ore 9.*

**AUDIZIONE DELL'ONOREVOLE MASSIMO D'ALEMA**

(R 047 0 00, B 65ª, 0010)

Il Comitato procede all'audizione del deputato Massimo D'Alema con riferimento alle recenti dichiarazioni da lui rese alla stampa sull'attività del SISMI collegata alla vicenda della ipotizzata esistenza di un conto bancario svizzero del PCI.

Dopo una esposizione introduttiva del deputato D'Alema, intervengono i deputati Sterpa, Tassone e Correnti, i senatori Pinto e Cossutta e il presidente Chiaromonte.

Esaurita l'audizione, il Comitato, accogliendo una proposta del presidente Chiaromonte, decide di tornare a riunirsi domani, giovedì 11 marzo 1993, alle ore 9,30, per definire il calendario dei lavori.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1993

*Presidenza del Presidente*  
**ROMITA**

*La seduta inizia alle ore 9.*

**PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA DISCIPLINA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Il Presidente ROMITA, in qualità di relatore, fa presente che la senatrice Pellegatti, relatore designato, è impossibilitata a partecipare all'odierna seduta. Rileva innanzitutto che il decreto legislativo sulla previdenza complementare, di recente emanato dal Governo in attuazione della delega contenuta nella legge 23 ottobre 1992, n. 421, contiene alcune previsioni che riguardano le convenzioni dei fondi pensione con gli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie: tale aspetto nonchè quello relativo ai requisiti, di età e di anzianità, per accedere alle prestazioni destano l'attenzione della Commissione nell'ambito della funzione di controllo ad essa assegnata in base all'articolo 56 della legge n. 88 del 1989.

Premesso che il decreto in esame è volto a disciplinare le forme di previdenza complementari del sistema obbligatorio pubblico allo scopo di assicurare in futuro complessivamente più elevati livelli di copertura, precisa che esse riguardano sia i lavoratori dipendenti privati e pubblici sia quelli autonomi, nonchè i liberi professionisti: per i lavoratori dipendenti possono essere istituite forme complementari in regime di contribuzione definita oppure che siano in grado di assicurare un tasso di rendimento finanziario garantito, mentre per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti possono essere istituite forme complementari in regime di prestazioni definite per assicurare una prestazione determinata in riferimento al livello del reddito oppure a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

Dopo aver espresso alcune sintetiche valutazioni sull'istituzione e sulla costituzione dei fondi pensione nonchè sull'autorizzazione al loro esercizio, si sofferma sulla parte del decreto riguardante la composizione degli organi di amministrazione e di controllo, sottolineando che per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione bilaterale o unilaterale

a carico del datore di lavoro deve essere rispettato il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro; per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali deve rispondere al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati mediante il metodo elettivo.

Quanto al regime delle prestazioni ed ai modelli gestionali, osserva che il fondo pensione che eroga prestazioni in regime di contribuzione definita non è abilitato all'assunzione diretta di impegni di natura assicurativa e gestisce le risorse esclusivamente mediante convenzione con i soggetti abilitati di cui alla legge n. 1 del 1991 ovvero con i soggetti svolgenti la medesima attività che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento, oppure mediante convenzione con un'impresa assicurativa autorizzata ai sensi della legge n. 742 del 1986.

Tali convenzioni possono essere sottoscritte anche con gli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie ricadenti sotto il controllo della Commissione, secondo le disposizioni emanate con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro e sentita l'autorità garante della concorrenza e del mercato, sempre in base ai criteri stabiliti dal decreto in esame.

Riguardo poi ai fondi pensione che erogano prestazioni definite, essi non sono abilitati - come i precedenti - all'assunzione diretta di impegni di natura assicurativa e possono agire mediante convenzione con le imprese assicurative prima citate oppure con gli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie.

Circa le prestazioni assicurate agli iscritti, rileva in particolare che quelle per vecchiaia sono consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo pensione; le prestazioni per anzianità, invece, sono consentite solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa con la partecipazione al fondo pensione per almeno quindici anni e con un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza.

Quanto al finanziamento delle forme pensionistiche complementari, sottolinea in particolare che le fonti costitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, da determinare in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del trattamento di fine rapporto; può essere previsto anche di destinare al finanziamento una quota dell'accantonamento annuale relativa al trattamento di fine rapporto, con le quote a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Circa i fondi pensione aperti, fa presente - per le forme complementari in regime di contribuzione definita - che possono essere costituiti appositi fondi anche nell'ambito del patrimonio di una singola società o di un singolo ente pubblico, anche economico, attraverso la formazione con apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito del patrimonio della stessa società o ente: in pratica essi riguardano quei lavoratori che restano esclusi da altre forme di previdenza complementare.

Precisato che il contributo di solidarietà di cui alla legge n. 166 del 1991 è fissato al dieci per cento delle contribuzioni o delle somme a carico del datore di lavoro, illustra le previsioni normative relative al trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni nonché quello relativo ai fondi pensione.

Si sofferma successivamente sulle norme penali connesse alle eventuali responsabilità dei componenti degli organi monocratici e collegiali, nonché dei commissari straordinari incaricati dello scioglimento o della liquidazione del fondo.

Esprime alcune valutazioni sulla commissione destinata a vigilare sui fondi pensione ed in particolare sui compiti ad essa attribuiti, illustra analiticamente le previsioni contenute nel decreto connesse alla permanenza in vita delle forme pensionistiche complementari che risultano istituite prima dell'emanazione del provvedimento in esame.

Rileva che la disciplina della previdenza complementare è ancorata alle politiche di carattere strutturale che permettono di incidere sullo sviluppo dei mercati finanziari, anche allo scopo di perfezionare per il futuro un sistema equilibrato da armonizzare con la vigente assicurazione generale obbligatoria.

Osserva altresì che l'emanazione dei decreti attuativi della legge delega n. 421 del 1992 - fra cui quello in esame - permette, fra l'altro, di inviare un segnale positivo ai *partners* comunitari, al fine di contribuire al miglioramento dell'immagine complessiva del sistema istituzionale italiano.

Il provvedimento in esame tende ad assicurare in futuro il godimento di un trattamento complessivo - previdenza complementare ed assicurazione generale obbligatoria - superiore a quello attuale, anche nella considerazione che le problematiche previdenziali stanno assumendo in tutti i paesi occidentali importanza via via crescente.

È evidente che il decreto appare il risultato di un lungo processo di elaborazione e di studio, nonché di confronto con le parti sociali e con le esperienze attuate in altri sistemi previdenziali; nel corso della sua predisposizione si è fatto altresì riferimento al contenuto di progetti di legge presentati nella scorsa legislatura ed anche a studi e convegni promossi da organismi interni ed internazionali, che hanno reso più agevole l'esame comparato della legislazione italiana, da una parte, e di quelle dei paesi comunitari e statunitense, dall'altra.

Resta in attesa delle valutazioni e dei rilievi che potranno essere espressi dai commissari nell'odierna seduta, per via breve o anche nella riunione dell'Ufficio di Presidenza prevista per domani.

Il deputato REBECCHI riassume i termini del dibattito svoltosi ieri presso la Commissione lavoro della Camera relativo all'esame del decreto-legge n. 34 del 1993 istitutivo dell'INPDAP, esaminato dalla Commissione la scorsa settimana nell'ambito della funzione di controllo ad essa spettante in base alla legge n. 88 del 1989.

Svolge poi alcune considerazioni generali sul decreto legislativo riguardante la previdenza complementare, ricordando che esso è sottoposto in data odierna all'esame della Commissione lavoro della Camera per l'emanazione del prescritto parere.



Il senatore ROMEO si rimette alle conclusioni del relatore.

Il Presidente ROMITA non ritiene opportuno per il momento inviare alcuna osservazione alle Commissioni di merito, competenti ad esprimere il parere sul decreto legislativo delegato in esame, sottolineando che la Commissione porrà in futuro particolare attenzione all'evoluzione della situazione legislativa in materia, soprattutto avendo riguardo alle ripercussioni che si potranno avere sull'attività degli enti gestori di forme previdenziali obbligatorie sottoposti al suo controllo.

Avverte che domani, giovedì 11 marzo 1993, alle ore 9, è prevista una riunione dell'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei gruppi, in cui saranno tra l'altro perfezionate le designazioni dei commissari per l'esame delle relazioni inviate dagli enti vigilati a norma dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

*La seduta termina alle 10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le riforme istituzionali**

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1993

*Presidenza del Vice Presidente*  
Augusto BARBERA

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE**

(R 027 0 00, B 67<sup>a</sup>, 0001)

Il Presidente Augusto BARBERA indice la votazione per l'elezione del Presidente della Commissione.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti .....	45
Votanti .....	41
Astenuti .....	4
Maggioranza .....	21

*Hanno riportato voti: Iotti 26; Barbera 3; Misserville 3; voti dispersi 3; schede nulle 1; schede bianche 5.*

Proclama eletto il deputato Nilde IOTTI.

Il Presidente Nilde IOTTI, nell'assumere la Presidenza e nel ringraziare innanzitutto i Commissari per la fiducia espressa nei suoi riguardi, richiama l'attenzione sui nodi molto complessi che nell'immediato futuro la Commissione dovrà affrontare, auspicabilmente nel modo migliore e nei tempi più rapidi possibili.

È sua convinzione che nell'opinione pubblica e presso gli studiosi sia diffusa l'impressione che la Commissione parlamentare per le riforme istituzionali abbia svolto un'attività di scarso rilievo, ma forse tale impressione è dovuta al fatto che per un certo periodo gli sforzi si sono concentrati intorno alla materia elettorale, ultimata la quale ben potrà ora essere profuso il massimo impegno ai fini delle altre materie di competenza della Commissione. In proposito, occorre a suo avviso individuare le modalità più opportune per stabilire un rapporto molto preciso e continuo con gli organi di informazione, onde garantire la più puntuale informazione sull'attività della Commissione bicamerale, date anche le attese, sempre più evidenti nel Paese, intorno alle riforme istituzionali e costituzionali.

Infine, il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei gruppi, è convocato per oggi pomeriggio, alle ore 17, ai fini della programmazione dei lavori della Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1993

**38ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

SAPORITO

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (1024)**

*(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)*

Su proposta del senatore RIVIERA, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

**Coppi: Istituzione della Confederazione italiana delle Associazioni venatorie aderente al CONI (803);**

**Nocchi ed altri: Istituzione della Confederazione italiana delle associazioni venatorie aderente al CONI (826)**

*(Parere alla 7ª Commissione: rinvio dell'esame congiunto)*

Il relatore RIVIERA, dopo aver illustrato il contenuto dei disegni di legge in titolo, propone di rinviarne l'esame congiunto.

Conviene la Sottocommissione.

**Lobianco ed altri: Riforma della legislazione sul credito agrario (219)**

(Parere su testo ed emendamenti alla 9ª Commissione: favorevole)

La Sottocommissione dà mandato al relatore di formulare parere favorevole sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti presentati.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, recante rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS (1012), approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore RUFFINO, il quale, dopo aver ricordato che il disegno di legge in titolo è stato già approvato dalla Camera dei deputati, propone alla Sottocommissione di esprimere parere favorevole.

La Sottocommissione conviene.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale (1040), approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente SAPORITO, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 10 MARZO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Di Lembo, ed alla presenza del sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Casoli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente:*

Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, recante disposizioni urgenti per il personale di enti pubblici trasformati in società per azioni, comandato presso amministrazioni pubbliche (1011), *approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;*

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (1025): *parere favorevole;*

*alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli (918): *parere favorevole;*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 con allegati e protocolli (917): *parere favorevole;*

*alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente:*

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (1024): *parere favorevole con osservazioni;*

*alla 8ª Commissione permanente:*

Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1993, n. 44, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva (1017): *parere favorevole con osservazioni;*

*alla 12ª Commissione permanente:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale (1040), *approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 10 MARZO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Zecchino, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli (917): *parere favorevole;*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli (918): *parere favorevole;*

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale (1040), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*



**LAVORO (11<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 10 MARZO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del Presidente della Commissione Giugni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli (917): *parere favorevole;*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli (918): *parere favorevole;*

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale (1040), approvato dalla Camera dei deputati: *parere contrario.*

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

### **Sottocommissione per i pareri**

**MERCOLEDÌ 10 MARZO 1993**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente PULLI, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli (917): *parere favorevole*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli (918): *parere favorevole*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 10 MARZO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Montresori, ha adottato la seguente deliberazione ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento.

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli (917): *parere favorevole con osservazioni.*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli (918): *parere favorevole.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Giovedì 11 marzo 1993, ore 14,30*

*Autorizzazioni a procedere*

Esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Leoni (Doc. IV, n. 79).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Frasca (Doc. IV, n. 83).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Visibelli (Doc. IV, n. 85).

*Verifica dei poteri*

Sostituzione del senatore Maurizio Bacchin.

---

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 11 marzo 1993, ore 15,30*

*In sede consultiva*

I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, recante disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa (1054).

II. Esame del disegno di legge:

- CHERCHI ed altri. - Disposizioni per il rifinanziamento della politica mineraria e la promozione di nuove attività produttive nei bacini minerari in crisi (263).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente l'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.

*In sede deliberante*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale (921) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Artioli ed altri; Armellin ed altri; D'Amato; Battaglia Augusto ed altri*).
- PELLEGATTI ed altri. - Ordinamento della professione di assistente sociale (159).
- SALVATO e FAGNI. - Ordinamento della professione di assistente sociale (336).
- FONTANA Giovanni Angelo ed altri. - Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale degli assistenti sociali (390).

*In sede referente*

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (1025).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (624-bis) (*Risultante dallo stralcio degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge n. 624, deliberato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente nella seduta del 28 ottobre 1992*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUSSO Michelangelo ed altri. - Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana (431).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).

- SAPORITO ed altri. - Norme sulla situazione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).

IV. Esame dei disegni di legge:

- FILETTI ed altri. - Avocazione allo Stato dei profitti illeciti della classe politica (293).
  - GUALTIERI ed altri. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (519).
- 

### **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Giovedì 11 marzo 1993, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli (918).

II. Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli (917).
- 

### **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Giovedì 11 marzo 1993, ore 15,30.*

*In sede consultiva*

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1993, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (987).

**II. Esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge:**

- Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (940) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Occhetto ed altri; Zanone ed altri; Fini ed altri; Segni ed altri; Novelli; Pannella ed altri; Ciaffi ed altri; Mundo ed altri; La Ganga ed altri; Tiscar ed altri; Patria ed altri; Bossi ed altri; Boato ed altri; La Malfa ed altri; Signorile; Mensorio; Ferri ed altri; Mastrantuono; Tassi).*

**III. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale (1040) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

**IV. Seguito dell'esame di emendamenti riferiti al disegno di legge:**

- Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 24, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali (951).

**V. Seguito dell'esame del disegno di legge e connessi emendamenti:**

- PUTIGNANO ed altri. - Interventi di recupero e restauro dei fabbricati a trullo, delle masserie cubiche e masserie fortificate e di muri a secco nel comprensorio dei trulli (864).

---

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Giovedì 11 marzo 1993, ore 9,30 e 15,30*

*In sede referente*

**Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1<sup>a</sup> categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli enti medesimi (866).
- Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa

fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (1024)

- e della petizione n. 15 ad esso attinente.

---

### **ISTRUZIONE (7ª)**

*Giovedì 11 marzo 1993, ore 9*

*Affari assegnati*

- Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, di proposta di risoluzione sullo stato di attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 148, recante riforma dell'ordinamento della scuola elementare.

---

### **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

*Giovedì 11 marzo 1993, ore 15*

*In sede consultiva*

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli (917).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli (918).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA).
-



**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Giovedì 11 marzo 1993, ore 9,15*

*In sede consultiva*

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, recante disposizioni urgenti per il personale di enti pubblici trasformati in società per azioni, comandato presso amministrazioni pubbliche (1011) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (1025).
- 

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Giovedì 11 marzo 1993, ore 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 24, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali (951).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, recante rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS (1012) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante norme sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari.
-

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Giovedì 11 marzo 1993, ore 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale (1040) (Approvato dalla Camera dei deputati).

---

## **GIUNTA per gli affari delle Comunità europee**

*Giovedì 11 marzo 1993, ore 14,30*

*In sede consultiva*

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli (917).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli (918).
- Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1993, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (987).
- Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (1024).
- Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (958).

- Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (979).
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le questioni regionali**

*Giovedì 11 marzo 1993, ore 8,30*

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale (1040).
- 

**COMITATO PARLAMENTARE  
per i servizi di informazione e sicurezza  
e per il segreto di Stato**

*Giovedì 11 marzo 1993, ore 9,30*

Comunicazioni del Presidente.

---

